

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

del 5 dicembre 1985

nella causa 124/83 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret): Direktoratet for Markedsordningerne contro SA Nicolas Corman et Fils ⁽¹⁾

(Organizzazione comune dei mercati — Burro destinato alla trasformazione — Uso non conforme alla destinazione — Responsabilità dell'aggiudicatario)

(85/C 338/12)

(Lingua processuale: il danese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nel procedimento 124/83, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, dall'Østre Landsret, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Direktoratet for Markedsordningerne (ente d'intervento e di controllo dei mercati agricoli), Copenaghen, e SA Nicolas Corman et Fils, Bruxelles, domanda vertente sull'interpretazione di talune disposizioni del regolamento n. 232/75 della Commissione, del 30 gennaio 1975, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria e di gelati (GU n. L 24, pag. 45), la Corte, composta dai signori: Mackenzie Stuart, presidente; U. Everling, K. Bahlmann e R. Joliet, presidenti di sezione; G. Bosco, T. Koopmans, O. Due, Y. Galmot e C. Kakouris, giudici; avvocato generale: P. VerLoren van Themaat; cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, il 5 dicembre 1985, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Il semplice fatto che la cauzione depositata per la trasformazione sia stata svincolata in base all'esemplare di controllo contemplato dall'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 232/75 della Commissione, non libera dai suoi obblighi l'acquirente (aggiudicatario) del burro che si sia impegnato ad osservare le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) di detto regolamento.*

L'aggiudicatario non può richiamarsi alla mancata effettuazione del controllo da parte delle autorità doganali, né alla propria buona fede, né alla prassi anteriore dell'amministrazione, per non adempiere i suoi obblighi; tali circostanze non costituiscono un caso di forza maggiore ai sensi all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 232/75.

2. *Anche dopo lo svincolo della cauzione, gli stati membri sono tenuti ad esigere che l'aggiudicatario paghi la differenza tra il prezzo ridotto versato ed il prezzo di mercato in caso di uso non conforme al regolamento (CEE) n. 232/75 del burro venduto a prezzo ridotto.*

3. *In base al principio della certezza del diritto, lo svincolo della cauzione non preclude la possibilità di agire contro l'aggiudicatario per l'inadempimento di detti obblighi.*
4. *Quando lo svincolo del suddetto deposito cauzionale sia dovuto ad un errore contenuto nel documento di controllo, l'onere di fornire la prova di tale errore, e, in particolare, di dimostrare che il burro non è stato usato in conformità alla sua destinazione incombe all'ente nazionale interessato.*

ORDINANZA DELLA CORTE

(seconda sezione)

del 28 novembre 1985

nella causa 19/85: Annick Grégoire-Foulon contro Parlamento europeo ⁽¹⁾

(Dipendenti — Non-luogo — Ricevibilità)

(85/C 338/13)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nella causa 19/85, Annick Grégoire-Foulon, dipendente del Parlamento europeo, residente a Bertrange 227, rue des Romains, rappresentata dall'avvocato domiciliatario Fernand Entringer, del foro di Lussemburgo, 2, rue du Palais de justice, contro Parlamento europeo (agenti: H.-J. Opitz e Manfred Peter, assistiti dall'avvocato Alex Bonn, del foro di Lussemburgo), avente ad oggetto una domanda mirante all'annullamento della decisione del comitato consultivo di promozione, istituito dal Parlamento, di non inserire la ricorrente nella lista dei dipendenti promuovibili per il 1984, la Corte (seconda sezione), composta dai signori: K. Bahlmann, presidente di sezione; O. Due, e F. Schockweiler, giudici; avvocato generale: M. Darmon; cancelliere: P. Heim, ha emesso, il 28 novembre 1985, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Non si deve statuire sulle conclusioni del ricorso.*
2. *Le conclusioni della replica sono irricevibili.*
3. *La causa 19/85 è cancellata dal ruolo della Corte.*
4. *Il Parlamento è condannato alle spese.*

⁽¹⁾ GU n. C 50 del 22. 2. 1985.

⁽¹⁾ GU n. C 204 del 30. 7. 1983.